

Bando per l'attribuzione del contributo regionale di solidarietà per la morosità incolpevole

Art. 1

(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)

1. Il presente bando disciplina le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà ACER, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul bilancio regionale.
2. Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a reinserire in un percorso di regolarità amministrativa, contabile e legale gli assegnatari di alloggi ACER che, seppur temporaneamente si siano trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazione e delle utenze, e che sottoscriveranno piani di rateizzo per il recupero della morosità maturata.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:
 - a) “Costi di locazione sociale”: la somma calcolata su base annua del canone di locazione e delle spese dei servizi a rimborso o servizi comuni;
 - b) “Morosità pregressa”: valore complessivo del debito maturato dall'assegnatario di alloggi ACER per mancato pagamento dei costi di locazione sociale e accertato entro il 31 dicembre 2023.

Art. 3

(Finalità, entità e durata)

1. Il contributo regionale di solidarietà è una misura di accompagnamento temporanea, per favorire il recupero della morosità pregressa dei costi di locazione sociale da parte degli assegnatari di alloggi ACER.
2. Il fondo attualmente finanziato per un totale di € 8.000.000,00, viene così ripartito a livello territoriale:
 - dipartimento di Avellino € 896.832,41;
 - dipartimento di Benevento € 590.637,50;
 - dipartimento di Caserta € 1.021.111,51;
 - dipartimento di Napoli € 4.017.249,44;
 - dipartimento di Salerno € 1.474.169,14;
3. Al 31 dicembre di ciascun anno, gli eventuali fondi non utilizzati vengono nuovamente ripartiti secondo lo stesso rapporto di cui al precedente punto 2.

4. Con il presente bando si avvia una procedura aperta fino all'esaurimento dei fondi, già nella disponibilità di ACER, destinati al riconoscimento del contributo regionale di solidarietà agli assegnatari di alloggi ACER.

Art. 4
(Requisiti di accesso)

1. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari di alloggi ACER che abbiano una permanenza di almeno 12 mesi nell'alloggio e che siano in possesso, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando dei seguenti requisiti:
 - a) essere moroso nei pagamenti dei costi di locazione sociale;
 - b) avere un indice ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00;
 - c) non avere procedimenti di decadenza in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Regionale 28 ottobre 2019 n. 11;
 - d) non avere condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena (Reg. 11/2019, art.9, co.1, lett. g);
2. L'assegnatario accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda secondo la procedura di cui al successivo articolo 5 e previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. ACER effettua verifiche d'ufficio sulla veridicità delle autodichiarazioni rese, e può richiedere ulteriore documentazione a chi ha presentato la domanda.

Art. 5
(Assegnazione e gestione)

1. La domanda di accesso al contributo può essere presentata esclusivamente mediante SPID, sul sito dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale ACER, all'indirizzo www.acercampania.it nella sezione Servizi - Servizi on line - rinvenibile al link <https://www.acercampania.it/index.php/servizi-on-line/>.
La modalità di presentazione comporta il rilascio immediato della ricevuta di protocollo quale attestazione dell'ordine cronologico delle istanze presentate.
2. La domanda può essere presentata anche da una delle Organizzazioni rappresentative degli inquilini che abbiano aderito alla Convenzione per la riscossione delle quote associative. In tal caso, i delegati accreditati presso ACER dovranno accedere mediante il proprio SPID personale.
3. È consentito presentare una sola istanza per protocollo e non saranno presi in considerazione i protocolli comprensivi di più di una istanza, per impossibilità di rispetto del criterio cronologico.
4. Il contributo può coprire, in rapporto al valore ISEE, dal 20 all'80% della morosità calcolata alla data di cui all'art. 2, co.1°, lett. b), e, in ogni caso non può essere superiore ad € 5.000,00.
5. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rateizzo per il restante importo, secondo le modalità di cui alla Delibera ACER n. 101 del 17/12/2021, consultabile al seguente link:
<https://www.acercampania.it/index.php/regolamenti-e-riferimentinormativi/?action=visatto&eid=371>
6. L'assegnatario, previo riconoscimento dell'intero importo della morosità, accertata alla data di cui art. 2, co.1°, lett. b), sottoscrive un piano di rateizzo per la restante parte. All'atto del versamento dell'ultima rata del piano di rientro, previa verifica del completo ed esaustivo pagamento, sarà data quietanza dell'estinzione della morosità accertata alla data di cui art. 2, co.1°, lett. b).

Art. 6
(Cause di decadenza e recupero del contributo)

1. L'assegnatario di alloggio ACER decade, dal diritto al contributo di solidarietà, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, e/o qualora non rispetti le condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento adottato con Delibera ACER n. 101 del 17/12/2021. In tali circostanze, il contributo è di nuovo trasferito al fondo disponibile.